



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

1. dott,ssa Isabella Diani	Presidente
2. dott,ssa Matilde Pezzullo	Consigliere
3.dr. Carlo de Marchis Gomez	Giudice Ausiliario rel.

riunita in camera di consiglio all' udienza del 21 ottobre 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2230 Ruolo Sezionale Lavoro del 2015 intercorrente tra

INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Vincenzo Di Maio, l'Avv. Ida Verrengia, l'Avv. Roberto Maisto, l'Avv. Luca Cuzzopoli, l'Avv. Itala De Benedictis, l'Avv. Gianluca Tellone

- Appellante

e

Roberta Tammaro, con l'Avv. Sergio Grillo

- Appellato

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 19 aprile 2013 presso la cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, contraddistinto dal n.r.g. 4362/2013, la Sig.ra Roberta Tammaro nel convenire in giudizio l'INPS opponeva l'avviso di addebito n. 328 2013 00003185 36 000 di € 6.249,88 emesso il 12 marzo 2013.

La Sig.ra Tammaro assumeva che a seguito di un accertamento fiscale relativo ai redditi dell'anno 2007 dell'Agenzia delle Entrate di Caserta le era stata accertato un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato a causa del quale era stato a sua volta notificato l'avviso di addebito per il pagamento dei relativi contributi previdenziali dovuti.

La Sig.ra Tammaro deduceva di avere in precedenza promosso avverso l'avviso di accertamento fiscale un ricorso presso la competente Commissione Tributaria

n.r.g. 2230/2015

Provinciale di Caserta che era stato accolto con sentenza n. 48/2013 del 21 gennaio 2013

Premesso di avere formulato senza esito una istanza di autotutela, la Sig.ra Tammaro richiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito per carenza del presupposto.

Radicatosi il contraddittorio, l'INPS, anche quale procuratore speciale della SCCI s.p.a., si opponeva all'accoglimento del ricorso.

Il Tribunale, ritenuta la causa documentalmente istruita, accoglieva il ricorso in applicazione dell'art. 24 del d.lgs 46/99 che consente l'emissione dell'avviso di addebito solo in presenza di una sentenza di condanna. Il Giudice di prime cure riteneva che l'emissione dell'avviso di addebito in pendenza di un giudizio era da ritenersi nulla non rilevando che la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento del ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate, avesse in un successivo momento riformato la decisione del primo grado.

L'INPS ha formulato ricorso in appello.

Resiste la Sig.ra Tammaro con memoria opponendosi all'accoglimento del gravame.

All'udienza fissata per la decisione la causa è stata decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

L'INPS ha censurato la sentenza per avere, da un lato, rilevato, in assenza di una specifica deduzione o eccezione sul punto, l'esistenza del vizio formale costituito dalla ritenuta violazione dell'art. 24 del d.lgs 46/199 in ragione della pendenza dell'opposizione innanzi alla magistratura tributaria e, sotto altro profilo, assume che la limitazione introdotta dall'art. 24 d.lgs 46/99 si riferisca alle ipotesi in cui l'accertamento opposto sia stato effettuato dallo stesso ente creditore.

Nel proprio gravame l'INPS rileva, inoltre, che, a conclusione del contenzioso tributario, sulla base delle comunicazioni pervenute della Agenzia delle Entrate, il maggior reddito dell'appellata è stato rideterminato nella somma di € 20.044,00 con la conseguenza che erano comunque dovuti i contributi IVS per l'anno 2007 nella minore misura di € 1.256,95 a titolo di contributi IVS, di € 754,17 a titolo di somme aggiuntive e di € 162,02 a titolo di interessi di mora.

Deve preliminarmente essere esaminata ai sensi dell'art. 276 c.p.c. l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellata.

L'esame del ricorso in appello dell'INPS evidenzia l'esistenza di sufficienti rilievi con i quali si individuano le censure formulate allo sviluppo motivazionale della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Tali rilievi, sulla base dell'orientamento condiviso della giurisprudenza di legittimità, non richiedono l'impiego di formule particolari né l'adozione di un progetto alternativo di sentenza, ben potendo limitarsi ad una riformulazione delle deduzioni respinte in primo grado (Cassazione, Ss.Ss. 16 novembre 2017, n. 27199).



n.r.g. 2230/2015

Nel merito questa Corte ritiene che il gravame possa trovare accoglimento nei limiti di cui alla motivazione.

La disamina del ricorso ex art. 442 c.p.c. consente di ritenere fondata la censura con la quale l'INPS lamenta che il Giudice abbia definito il giudizio annullando in toto l'avviso di addebito assumendo la violazione dell'art. 24 del d.lgs 46/1999 sebbene tale deduzione non sia stata in alcun modo sollevata dall'appellata.

Nel ricorso promosso avverso l'avviso di addebito l'appellata identifica, infatti, quale unica ragione di nullità dell'avviso la circostanza che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avesse in precedenza accolto l'opposizione formulata avverso l'accertamento fiscale.

Tale deduzione, che attiene al merito della rivendicazione, è estranea alla ragione formale ritenuta dal Tribunale al fine di annullare l'avviso di addebito.

L'accoglimento del gravame sulla base del diverso profilo formale non eccepito dal ricorrente e non rilevabile d'ufficio, assorbe l'ulteriore censura in ordine alla portata dell'art. 24 del d.lgs 46/99.

In ragione dell'accoglimento del motivo di gravame e del minor accertamento del reddito imponibile accertato dalla giurisdizione tributaria discende che l'avviso di addebito deve essere ridotto nella misura non contestata di € 1.256,95 a titolo di contributi IVS, di € 754,17 a titolo di somme aggiuntive e di € 162,02 a titolo di interessi di mora con conseguente condanna dell'appellata al pagamento dei relativi importi.

Deve, infatti, trovare applicazione l'orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo Collegio, per il quale *“la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. n. 12311 del 04/12/1997) che l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingunzione e sulle eccezioni proposte “ex adverso” ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.”* (Cassazione, 6 agosto 2012 n. 14149).

In ragione della riduzione dell'importo indicato nell'avviso di addebito e del parziale accoglimento del credito contributivo sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

PQM

La Corte così provvede.



n.r.g. 2230/2015

In riforma della sentenza appellata accerta che la Sig.ra Roberta Tammaro era tenuta al pagamento dei contributi IVS sul reddito di € 20.044,00 per l'anno di imposta 2007 e per l'effetto la condanna al pagamento in favore dell'INPS della somma di € 1.256,95 a titolo di contributi IVS, di € 754,17 a titolo di somme aggiuntive e di € 162,02 a titolo di interessi di mora.

Compensa integralmente le spese del doppio grado

Napoli li, 21 ottobre 2019

Il Giudice Ausiliare rel.

Carlo de Marchis Gomez

Il Presidente

Isabella Diani

